

# Come recuperare le spese processuali alla fine della causa

written by Redazione | 20/11/2016



*Quali sono le tempistiche entro cui la parte sconfitta in una causa deve pagare le spese processuali riconosciute dal giudice in sentenza? Il mio avvocato inoltre mi chiede un'integrazione dell'anticipo che gli avevo pagato che supera le spese processuali: è legittimo?*

La legge stabilisce una specifica procedura per il recupero delle spese processuali al termine della causa, procedura che va attivata ovviamente nei confronti di chi ha perso il giudizio (la cosiddetta «parte soccombente»).

Il procedimento peraltro è identico (e può essere attivato congiuntamente) a quello previsto per il caso di mancato pagamento della condanna vera e propria. La sentenza, infatti, in un unico documento, indica sia l'importo dovuto a titolo di condanna, sia quello a titolo di spese processuali.

Per recuperare le spese processuali alla fine della causa, l'avvocato deve, per prima cosa, notificare la sentenza alla controparte. Si tratta di un adempimento che può essere fatto con l'ufficiale giudiziario (al costo di non più di 12 euro) o - se

la controparte è una società, una ditta individuale, un professionista - anche attraverso la posta elettronica certificata, in pochissimo tempo. Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente sia una pubblica amministrazione, la legge impone di attendere 120 giorni dopo la notifica della sentenza: tanto al fine di consentire agli enti pubblici - notori per lentezza, inefficienza e mancanza di liquidità - del tempo necessario per recuperare le risorse finanziarie.

In verità è buona norma deontologica, prima di procedere alla notifica della sentenza, inviare un fax all'avvocato dell'avversario, informandolo di aver perso il giudizio. In realtà si tratta solo di un gesto di cortesia atteso che quest'ultimo è già posto nelle condizioni di sapere l'esito del giudizio: la cancelleria, infatti, notifica a tutti gli avvocati, contemporaneamente, la sentenza tramite Pec. Quindi, come ne è venuta a conoscenza la parte vincitrice, lo sa anche la parte soccombente.

Nella comunicazione, si dà di norma un termine di cinque giorni per adempiere. In caso di mancato riscontro, si procede alla predetta notifica della sentenza.

Insieme alla sentenza può essere notificato anche il cosiddetto precetto: si tratta di una intimazione ufficiale con cui si danno 10 giorni di tempo per pagare. In mancanza di pagamento si potrà procedere con il pignoramento. Il precetto può essere notificato anche dopo la sentenza, ma nelle stesse identiche forme (ufficiale giudiziario o Pec). Senza la notifica del precetto non si può avviare il pignoramento. Come detto, dopo il precetto è necessario attendere 10 giorni, ma non più di 90: al novantunesimo giorno, infatti, il precetto scade e va rinotificato di nuovo.

Invece, dall'undicesimo giorno in poi, l'avvocato della parte vincitrice può agire con il pignoramento verso la parte soccombente.

Quindi, sintetizzando, la procedura per poter passare alle "maniere forti" richiede i seguenti passaggi:

- comunicazione tramite fax (facoltativa): termine per pagare (di norma 5 giorni, ma nulla vieta che possa essere inferiore o superiore: tutto dipende dall'entità della somma);

- notifica della sentenza (se l'avversario è una Pubblica amministrazione, dopo questo passaggio bisogna attendere 120 giorni);
- notifica del precetto (questo passaggio può essere fatto insieme al passaggio precedente, ossia con la notifica della sentenza);
- attesa di 10 giorni dalla notifica del precetto e non più di 90 giorni;
- pignoramento. Per avviare il pignoramento bisognerà che l'avvocato della parte vincitrice si rechi nuovamente dall'ufficiale giudiziario e gli indichi che tipo di pignoramento intende eseguire (in base ai beni o redditi in possesso del debitore): pignoramento dello stipendio, del conto corrente, della pensione, dei fitti, della casa, ecc.

Per rispondere quindi al quesito principale («entro quanto tempo l'avversario deve pagare le somme di condanna alle spese») è chiaro che, prima la parte soccombente adempirà, prima eviterà che possa essere oggetto di pignoramento.

In ogni caso, il debito della condanna alle spese – così come quello contenuto nella condanna vera e propria – si prescrive dopo 10 anni, ma sempre che, in tale arco di tempo, il creditore non abbia eseguito alcun atto di pignoramento o inviato alcun sollecito di pagamento. Per ognuno di tali atti, infatti, si interrompe la prescrizione e inizia a decorrere nuovamente da capo. Quindi, in teoria, se il creditore puntualmente invia una diffida ogni 9 anni, la prescrizione potrebbe non compiersi mai e il debito passare anche agli eredi.

## **La parcella all'avvocato**

Discorso diverso è quello relativo alla parcella all'avvocato. Questa va comunque pagata indipendentemente dalla misura della condanna alle spese processuali. Se la condanna alle spese segue i tariffari imposti dal ministero, la parcella dell'avvocato dipende invece dagli accordi intercorsi tra questo e il cliente (ricordiamo, peraltro, che sono state abolite le tariffe imposte per legge). Per cui ben può essere che tra le due non vi sia coincidenza, anzi: capita molto spesso che

la parcella dell'avvocato sia superiore alla condanna alle spese e che, quindi, il cliente dovrà "metterci di tasca sua" una parte dell'onorario.